



Università degli Studi di Messina



**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA E  
L'ISTITUTO CLINICO POLISPECIALISTICO C.O.T. CURE  
ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPA DI MESSINA PER LE  
ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLE SCUOLE DI  
SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO  
AI MEDICI**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Messina, (di seguito, Università)** C.F. 80004070837,  
in persona del Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972,  
domiciliato per la carica presso la sede dell'Università sita in Piazza S. Pugliatti, 1 –  
Messina

**E**

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – DIREZIONE  
PROVINCIALE DI MESSINA (di seguito denominata "Azienda")**, in persona del  
rappresentante Legale **Dott.....**, nato a **.....** domiciliato per la  
carica in.....,

**\* \* \***

**PREMESSO CHE**

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 prevede che le Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite mediante apposite Convezioni tra l'Università, da cui dipende la Scuola, e le singole Aziende sanitarie individuate nel Protocollo di Intesa tra Regione e Università, oppure con ulteriori strutture

assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;

- il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*”, in particolare l'articolo 6 “*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università*”, prevede lastipula di specifici protocolli di Intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario;
- l'art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del citato decreto legislativo;
- con il D.M. del 1 agosto 2005, “*Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*”, è stato operato il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria al fine di adeguare gli Ordinamenti didattici delle suddette Scuole al quadro della riforma generale degli studi universitari introdotta con il D.M. n. 270/2004;
- con il D.M. del 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, “*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione*”, sono stati definiti gli standard ed i requisiti d'idoneità delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005, così come determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
- con il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 è stato approvato il riordino delle Scuole di Specializzazione sostituendo il precedente D.M. 1 agosto 2005;
- con il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto 4 febbraio 2015, n. 68, sono stati identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione di area sanitaria, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;
- l'insieme delle strutture universitarie ed extra universitarie (strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari) coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa che, complessivamente, deve essere in possesso dei requisiti d'idoneità previsti, ed in particolare di quelli relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari ad assicurare lo stesso standard formativo per tutti gli specializzandi e le condizioni per operare con il grado di autonomia progressivamente crescente previsto dall'ordinamento didattico;

## **CONSIDERATO CHE**

- è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse dell'Azienda cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
- l'Azienda dichiara che, con riferimento all'area medica della Scuola di Specializzazione oggetto della presente Convenzione, non risulta inclusa e, pertanto, non fa parte della rete formativa di Scuole di altro Ateneo;
- l'Azienda dichiara che le strutture che mette a disposizione per le esigenze della Scuola di Specializzazione dell'Università ad accesso riservato ai medici sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della suddetta Scuola, con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

## **VISTI**

- il Regolamento tipo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, emanato con D.R. n. 2994 del 30/12/2020;
- il Protocollo di Intesa approvato con D.A. del 10/03/2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 03/04/2020;
- il D.M. del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii., sul riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- il D.M. del 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- il D.I. del 04 febbraio 2015 n. 68 relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- gli allegati al predetto D.I n. 402/2017;

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 Oggetto**

Oggetto della presente Convenzione è l'utilizzo delle Strutture dell'Azienda afferenti il **CENTRO MEDICO LEGALE INPS DI MESSINA** così come definite dal D.I. 402/2017, ai fini del loro inserimento nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di **MEDICINA LEGALE** (di seguito, indicate solo "Scuole di Specializzazione") dell'Università degli Studi di Messina.

In relazione alle predette Strutture, le Scuole di Specializzazione potranno avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione dei propri specializzandi.

### **Art. 3 Impegni dell'Azienda**

L'Azienda, in esecuzione di quanto previsto nella disposizione contenuta nell'articolo che precede, si impegna a:

a) mettere a disposizione delle suindicate Scuole di Specializzazione le proprie strutture ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi;

b) garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo definito dalle Scuole di Specializzazione;

c) garantire agli specializzandi l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il proprio personale dipendente;

d) fornire il vestiario di servizio agli specializzandi.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Azienda garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

L'Azienda si impegna inoltre: ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale; ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D. Lgs. 368/99; a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento; all'osservanza della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sullavoro e sul lavoro dei disabili; a rispettare la programmazione delle Scuole di specializzazione; a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Azienda, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente collegata alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione delle Scuole di Specializzazione.

#### **Art. 4 Impegni dell'Università di Messina**

L'Università, per il tramite delle Scuole di Specializzazione interessate, si impegna a:

a) definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica, di concerto con l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze;

b) corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 39 del D. Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università, inoltre, può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico delle Scuole, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 5 Formazione degli specializzandi**

La formazione dei medici specializzandi, ai sensi del D.Lgs n. 368/99 e ss.mm.ii., del D.I. n. 68/2015 e del D.I. n. 402/2017, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal *tutor*.

L'attività dei medici in formazione non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda si impegna a consentire agli specializzandi l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al *tutor* assegnatogli.

Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dalla normativa vigente, dal libretto-diario delle attività formative.

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

### **Art. 6 Copertura assicurativa**

L'Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, secondo le modalità previste dall'art. 41 c. 3 del D.lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii..

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio *in itinere*), l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Ciascun esercente la professione sanitaria, al pari del personale dipendente, può richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n. 24/2017.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Art. 7 Sorveglianza sanitaria**

L'Azienda è tenuta ad assicurare la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività svolta presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D. Lgs. n. 81/2008.

### **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli studenti delle Scuole di

Specializzazione, ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti alle attività pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Azienda è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione.

L'Azienda si impegna a riconoscere gli specializzandi, che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede, quali "*Persone autorizzate al trattamento dei dati*", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., i quali potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta. I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, nonché a gestire tempestivamente le eventuali richieste provenienti, all'una o all'altra Parte,

dagli stessi interessati che possono esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### **Art. 9 Anticorruzione**

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

#### **Art. 10 Durata della Convenzione**

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo.

Dovrà, in ogni caso, essere assicurata la formazione nei confronti di coloro che completeranno il ciclo formativo oltre il periodo suindicato a seguito di sospensione della carriera per ragioni di salute e/o gravidanza.

#### **Art. 11 Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recesso, qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto, fatta salva la conclusione del ciclo formativo già iniziato. Il recesso dovrà



essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante PEC.

#### **Art. 12 Modifiche**

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto. Si dà atto dell'automatico adeguamento della presente convenzione per effetto dell'eventuale aggiornamento, nel periodo di vigenza della stessa, del protocollo d'intesa tra Università e Regione e dell'adozione di nuove normative in materia.

#### **Art. 13 Controversie**

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

#### **Art. 14 Sottoscrizione e imposte**

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Università, che l'assolverà in modalità virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014), giusta autorizzazione n. 67760 del 2010 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Il presente atto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso con oneri e spese a carico della parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Messina  
Il Rettore

Per l'Istituto Clinico Polispecialistico  
C.O.T. Cure Ortopediche  
Traumatologiche SPA di Messina  
Il Rappresentante Legale